



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

ROMA,

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
S E D E

AL SIGNOR DIRETTORE
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DEGLI STUDI PENITENZIARI
R O M A

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
P.C.
ROMA



GDAP-0230842-2010

PU-GDAP-1a00-27/05/2010-0230842-2010

Oggetto: d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, assenze per malattia. Fasce di reperibilità.

§1 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha novellato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed introdotto alcune disposizioni in materia di assenze per malattia, già contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112; contestualmente, ha operato alcune modificazioni sulla disciplina originariamente dettata da quelle norme.

In particolare, l'art. 69 ha introdotto l'art. 55 *septies* nel decreto legislativo 165/2001, il quale ultimo demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la fissazione delle nuove fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite mediche di controllo sulla malattia del dipendente assente.

Tale previsione ha avuto attuazione con il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 (entrato in vigore il 4 febbraio 2010) che ha individuate le seguenti nuove fasce orarie di reperibilità: dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, di tutti i giorni compresi quelli non lavorativi e festivi.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Lo stesso decreto ha previsto, all'art. 2, alcune cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità relativamente ad assenze dal lavoro riconducibili a:

1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
2. infortuni sul lavoro;
3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
4. stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta;
5. sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale, limitatamente al periodo di prognosi indicato nel certificato.

§2 Le incertezze interpretative della norma rappresentate da alcune articolazioni suggeriscono di definire per tutta l'Amministrazione, con la presente circolare, i canoni applicativi.

2.1 Destinatari.

A norma dell'art. 55, comma 1, d.lgs 165/2001, le disposizioni contenute negli articoli dal 55 al 55 *octies* (ivi incluso, quindi, l'art. 55 *septies*) si applicano "ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2" del decreto legislativo stesso, ovvero del personale disciplinato dalle norme di diritto privato¹.

Le disposizioni relative al nuovo regime delle assenze per malattia non sono applicabili al personale di diritto pubblico (in questa Amministrazione: dirigenti penitenziari, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia).

Tale lettura della portata precettiva della novella risulta confermata dall'art. 1, comma 1, d.lgs 150/2009, a norma del quale "le disposizioni del presente decreto recano una disciplina organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs 165/01" mentre, in

¹ Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, d.lgs 165.2001: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo...".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

virtù dello stesso articolo "resta fermo quanto previsto dall'art. 3, d.lgs 165/01²", ove sono indicate le categorie di personale cui si applica il regime di diritto pubblico.

Pertanto, le nuove fasce di reperibilità introdotte con il d.m. 206/2009 (09,00/13,00 - 15,00/18,00), devono intendersi riferite esclusivamente al personale contrattualizzato o di diritto privato.

Restano conseguentemente escluse le categorie di personale in regime di diritto pubblico citate (dirigenti penitenziari, polizia penitenziaria, ufficiali disciolto Corpo AA CC).

Per queste ultime, fino a che non intervengano discipline *ad hoc*, a seguito dell'abrogazione dell'art. 71, comma 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, per effetto dell'art. 17, comma 23, lett. c), d.l. 1 luglio 2009, n. 78, devono intendersi ripristinate le pregresse fasce di reperibilità (10,00/12,00 e 17,00/19,00).

2.2 Obbligo di reperibilità e cause di esclusione.

Le disposizioni che disciplinano le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità, si applicano al personale contrattualizzato (cd dirigenti area 1 e comparto Ministeri).

Resta, anche in questo caso, escluso il personale di diritto pubblico, il cui obbligo di reperibilità rimane disciplinato dalle previgenti disposizioni, che devono essere coordinate con le direttive emanate dal Dipartimento della

² Si riporta il testo dell'art 3, d.lgs 165.2001: "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. ... 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento."



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Funzione Pubblica ed in particolare con la recente nota 15 marzo 2010, n. 12567 in tema di "quesito sulla obbligatorietà delle visite fiscali" che sono riassunte nel seguente punto 2.3.

2.3 La richiesta di visita fiscale. L'obbligatorietà e il principio di flessibilità.

Rimane confermato l'obbligo di richiedere la visita fiscale anche per un solo giorno di assenza per malattia.

Tale obbligo deve tuttavia essere temperato con l'elemento di flessibilità, rinvenibile nella normativa di settore, costituito dalla valutazione, di volta in volta, delle "esigenze funzionali ed organizzative" e "di non causare ingiustificati aggravii di spesa per l'erario".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con recente parere, ha chiarito che tali condizioni assumono valore anche nella valutazione della richiesta di visita fiscale.

Per il personale contrattualizzato, applicandosi la disciplina dettata dal d.m. 206/2009 sopra ricordato, deve essere valutato il rapporto fra l'obbligatorietà di visita fiscale e le cause di esenzione dall'obbligo di reperibilità previste dall'art. 2 (patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, dipendenti per i quali sia stata già effettuata la visita fiscale, limitatamente al periodo di prognosi indicato nel certificato).

Si ritiene inoltre che, in assenza di diverse interpretazioni da parte della Funzione Pubblica, la norma abbia una sua indiretta rilevanza anche nei confronti del personale non contrattualizzato.

In particolare, anche rispetto a tale categoria di dipendenti, occorre temperare l'obbligo della richiesta della visita di controllo con le "esigenze funzionali ed organizzative" e la necessità di "non causare ingiustificati aggravii di spesa per l'erario". Infatti, nelle ipotesi in cui ricorrano le patologie previste dal citato art 2, si può ragionevolmente ritenere, pure per il personale non contrattualizzato, che la visita fiscale sia inutile. I principi, enunciati nell'art. 2 del d.m. 206/2009, pertanto, possono costituire elemento di valutazione per la



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

richiesta di visita fiscale nei confronti di tutto il personale, anche di diritto pubblico, quale espressione del principio generale di flessibilità in tema di obbligatorietà di tale richiesta.

A tal fine, secondo il predetto parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, è possibile distinguere tra l'ipotesi in cui l'Amministrazione risulta già in possesso della documentazione relativa alle cause di esclusione e l'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece, non ne abbia conoscenza.

Nel primo caso, valgono le considerazioni già esposte in ordine alla necessità di evitare un'attività amministrativa inefficace ed antieconomica e che consigliano all'Amministrazione di astenersi dal richiedere la visita fiscale.

Nel caso in cui, invece, l'Amministrazione non abbia la disponibilità della documentazione relativa alla causa di esenzione dall'obbligo della reperibilità, è senza dubbio necessario richiedere l'accertamento fiscale sin dal primo giorno di assenza del dipendente

Le LL. SS. e le dipendenti strutture, in applicazione delle considerazioni appena esposte, vorranno individuare le conferenti procedure avendo cura, tra l'altro, di precisare nella richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente all'esecuzione della visita fiscale, le due fasce orarie di riferimento del regime da applicarsi (09,00-13,00 e 15,00-18,00 per il personale contrattualizzato; 10,00-12,00 e 17,00-19,00 per il personale in regime di diritto pubblico).

Restando naturalmente fermo l'onere del dipendente di diligentemente comunicare che egli ricade nelle ipotesi di esclusione indicate dal d.m. 206/09.

2.4 La trasmissione dei certificati.

L'articolo 55 *septies* citato prevede l'obbligo di comunicazione telematica dei certificati di malattie e ne rimette l'applicazione al "Disciplinare tecnico" allegato al d.m. 206/2009, più volte ricordato.

E' opportuno innanzitutto ricordare che la procedura telematica esonera il personale dipendente afferente al *comparto Ministeri* oppure dirigente cd di area I dall'obbligo di trasmissione del certificato al datore di lavoro: egli resta invece in dovere di segnalare tempestivamente la propria assenza, l'indirizzo di reperibilità e la presenza di eventuali qualificate cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Le indicazioni operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sono contenute nella circolare esplicativa 1/2010 che le LL. SS. vedono in allegato A, mentre le disposizioni applicative dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono state diffuse con la circolare 16 aprile 2010, n. 60³.

La fase di sperimentazione del sistema di trasmissione telematica ha avuto termine il 19 maggio 2010.

Pertanto, le articolazioni dirette dalle LL. SS. sono richieste di dotarsi dei sistemi necessari per l'acquisizione telematica dei certificati, chiedendo all'INPS le credenziali di accesso per la stampa del certificato o attivando la casella di posta elettronica certificata. Il nuovo processo di trasmissione telematica è descritto nelle disposizioni operative appena citate e che si richiamano per la dovuta applicazione.

§3 I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà diramarle agli uffici afferenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turini Vita


³ La circolare si rinviene sul sito www.inps.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica



A 2010/DFP/DDI

Roma, 11

Alle Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001

Oggetto: art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative.

Premessa.

L'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra

descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel d.P.C.m. 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività", e nel decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010 adottato ai sensi dell'art. 8 del suddetto d.P.C.m., che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni, con la presente circolare si intende:

- dare informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazione e l'invio della predetta certificazione;
- dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti delle amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmessi per via telematica;
- individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;
- fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi, in osservanza alla normativa in

materia di protezione dei dati personali) sono redatti secondo il *fac-simile* di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.

Ai sensi dell'art. 55-*septies* citato, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

- i medici dipendenti del SSN;
- i medici in regime di convenzione con il SSN.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare le iniziative necessarie per ricevere le certificazioni e provvedere ai conseguenti adempimenti.

2. Sistema di trasmissione dei certificati di malattia.

Tramite il sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dal d.P.C.m. 26 marzo 2008, sarà possibile per i medici effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, nonché le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati.

Il medico curante potrà usufruire dei servizi erogati dal SAC in modalità multicanale, in particolare, secondo le seguenti modalità:

- a) il medico potrà utilizzare il proprio sistema *software* gestionale, opportunamente integrato a cura del fornitore del *software* medesimo con le funzionalità necessarie, al fine di poter usufruire dei servizi erogati dal SAC per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia, le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati, nonché le operazioni di stampa della copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati. Le specifiche tecniche dei servizi erogati dal SAC in modalità *web services* sono rese disponibili sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, secondo quanto previsto dal d.P.C.m. 26 marzo 2008;
- b) il medico curante potrà procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, attraverso apposito sistema WEB.

Il sistema WEB consentirà anche di inviare copia in formato *pdf* del certificato di malattia e dell'attestato di malattia alla casella di posta elettronica, certificata o meno, indicata dal lavoratore, nonché di inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico). L'accesso al sistema WEB è possibile attraverso *link* che saranno pubblicati anche sui siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS. I servizi erogati tramite sistema WEB garantiscono i medesimi livelli di sicurezza di quelli erogati tramite *web services*;

- c) potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi erogati dal SAC, quali, ad esempio, sistemi di *call center*, anche basati su risponditori automatici. La disponibilità di tali ulteriori canali e le relative modalità di fruizione saranno comunicate attraverso i siti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

Ai sensi del d.P.C.m. 26 marzo 2008, inoltre, alcune regioni stanno predisponendo Sistemi di accoglienza regionali (SAR) che, una volta operativi, forniranno direttamente ai medici che operano nell'ambito regionale i servizi necessari per effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia e cureranno l'inoltro degli stessi al SAC.

3. Utilizzo del sistema da parte del medico

Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, il medico deve disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codice identificativo e da un PINCODE) rese disponibili secondo modalità che saranno comunicate sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS.

Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all'INPS, utilizzando una delle modalità di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato *pdf*.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica o di

posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato *pdf*, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso. A tale fine il medico potrà inviare al numero di cellulare indicato del lavoratore un SMS contenente i dati essenziali dell'attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico), utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal SAC (lettera b del paragrafo 2).

In caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC, di cui al paragrafo 2, il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

4. Oneri e vantaggi per il lavoratore.

E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.

Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione.

Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato *pdf*, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del

convenzione, rimane salva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.

Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale).

Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'Inps, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall'INPS.

Con riferimento alla struttura dell'illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l'elemento materiale dell'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).

Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti.

Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.

In concreto, nell'irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonché del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione.

Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di

certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.

5. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS all'Amministrazione del lavoratore e adempimenti delle Amministrazioni.

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

- a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo: entro 20 giorni dalla data della presente circolare, il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere all'INPS le apposite credenziali di accesso secondo le modalità comunicate dall'INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;
- b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico deve comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronica certificata all'istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola amministrazione abbia dipendenti iscritti sia all'INPS che all'INPDAP), secondo tempi e modalità rese note dall'INPS e dall'INPDAP tramite i rispettivi siti istituzionali.

Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilasciata dall'amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.

6. Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica.

Al fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l'art. 55 *septies*, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede: *“L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”*.

Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n.2.

Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.

Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica indicati nel paragrafo 1. con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.

Premesso che nell'art. 55-septies, comma 4, sono già individuate la struttura dell'illecito, le condotte sanzionate, l'ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla


una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

7. Raccomandazioni finali.

Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti.

In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 11/01/2017


Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione